



Prot. N. 2423/ 2012

Determinazione n. 49 del 13/01/2012

OGGETTO: COMUNE DI PESARO - PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS - ART. 12 D.LGS. 152/2006 SMI - PER VARIANTE PARZIALE AL VIGENTE PRG CONSISTENTE NELLA MODIFICA DI DESTINAZIONE D'USO DI UN FABBRICATO SITUATO IN LOCALITÀ S. MARIA DELLE FABBRECCE - PROVVEDIMENTO FINALE DI VERIFICA

AREA 4 - URBANISTICA - TERRITORIO - AMBIENTE - AGRICOLTURA

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 4.1 - URBANISTICA,
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - V.I.A. - V.A.S. - AREE
PROTETTE
ARCH. BARTOLI MAURIZIO**

Visto il D.Lgs. 152/2006 concernente le norme in materia ambientale e nella parte seconda recante le disposizioni relative alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

Visti il D.Lgs. 4/2008 e il D.Lgs. 128/2010 recanti modifiche ed integrazioni al D.lgs. 152/2006, di seguito denominato D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

Vista la L.R. n. 6 del 12 giugno 2007, Capo II, concernente la disciplina della procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

Vista la D.G.R. n.1813 del 21/12/2010, con la quale è stato approvato l'aggiornamento delle linee guida regionali per la valutazione ambientale strategica, precedentemente approvate con D.G.R. 1400/08;

Vista la L.R. n. 34 del 5 agosto 1992 e ss.mm.ii. concernente le norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio;

Determinazione n. 49 del 13/01/2012

Vista la domanda presentata dal Comune di Pesaro, quale autorità procedente, ed acquisita al protocollo di questa Amministrazione Provinciale con n. 80728 del 28/10/2011 per la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, di cui all'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., inerente la variante parziale al vigente P.R.G. per la modifica di destinazione d'uso di un fabbricato situato in loc. S. Maria delle Fabbrecce;

Vista la proposta formulata dalla suddetta autorità procedente, in merito ai soggetti con competenze ambientali (SCA) da consultare ai sensi del comma 2 dell'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., condivisa dalla scrivente autorità competente, in base alla quale sono stati individuati i seguenti SCA:

1. Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 4.1 - P.O. Compatibilità delle previsioni urbanistiche con le condizioni geomorfologiche del territorio;
2. A.S.U.R. n. 1 – Zona Territoriale di Pesaro;
3. A.A.T.O. N°1 - Marche Nord;
4. Marche Multiservizi S.p.a..

Visto il “Rapporto Preliminare” redatto per la verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., acquisito con prot. 80728 del 28/10/2011, che si allega come parte integrante della presente determinazione;

Visti i pareri espressi dagli SCA;

Visto e condiviso il parere istruttorio, rif. prot. 80728\11 del 13/01/2012, a firma del Responsabile del Procedimento, Arch. Marzia Di Fazio, e del Responsabile della Posizione Organizzativa Urbanistica - V.A.S. - Coordinamento S.U.A.P. del Servizio Urbanistica, Ing. Mario Primavera, che qui di seguito si riporta:

“PARERE

1. PREMESSA

Ai sensi della vigente normativa in materia di Valutazione Ambientale Strategica la variante in esame è soggetta alle disposizioni di cui al comma 3-bis dell'art. 6 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. che si cita integralmente:

Determinazione n. 49 del 13/01/2012

“L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, producano effetti significativi sull'ambiente”.

La variante in oggetto infatti, che attiene al settore della pianificazione territoriale, non contiene né opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale né è soggetta a Valutazione d'Incidenza, pertanto rientra nei casi di cui alla norma sopra citata, ovvero in quelli da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VAS.

In base alla L.R. 6/07, art 19, l'autorità competente per le varianti agli strumenti urbanistici comunali, è la Provincia di Pesaro e Urbino, rappresentata dal Servizio 4.1 – Urbanistica – Pianificazione Territoriale – V.I.A. – V.A.S. - Aree Protette.

Il Comune di Pesaro in qualità di autorità procedente, con nota prot. 73871 del 24/10/2011, recante timbro di posta in arrivo del 25/10/2011, acquisita agli atti con prot. 28/10/2011 del 80728, ha trasmesso a questa Amministrazione Provinciale, quale Autorità competente, la richiesta per gli adempimenti di verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. in merito alla variante al P.R.G. vigente consistente nella modifica di destinazione d'uso di un fabbricato situato in loc. S.Maria delle Fabbreccie.

Contestualmente alla richiesta, l'autorità procedente ha proposto un elenco di soggetti competenti in materia ambientale (SCA) da consultare nella procedura di verifica e ha trasmesso la seguente documentazione:

1. Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità a vas;
2. Scheda di Sintesi.

Questa Amministrazione Provinciale a seguito della richiesta in oggetto, con nota prot. n. 81326 del 03/11/2011 ha comunicato l'avvio del procedimento e, in accordo con quanto proposto dall'autorità procedente, ha individuato i seguenti soggetti competenti in materia ambientale (SCA):

1. Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 4.1 - P.O. Compatibilità delle previsioni urbanistiche con le condizioni geomorfologiche del territorio;
2. A.S.U.R. n. 1 – Zona Territoriale di Pesaro;
3. A.A.T.O. N°1 - Marche Nord;
4. Marche Multiservizi S.p.a..

Determinazione n. 49 del 13/01/2012

In data 03/11/2011, con nota prot. 81330, questa Amministrazione ha trasmesso ai soggetti con competenze in materia ambientali sopra elencati il rapporto preliminare e la documentazione allegata allo stesso, ai fini dell'acquisizione del parere previsto dall'art. 12 comma 2 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii..

2. PARERI DEI SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE (SCA)

In base a quanto previsto dall'art. 12 comma 2 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., sono stati acquisiti i pareri degli SCA, che si riportano qui di seguito:

1. **A.S.U.R. n. 1 – Zona Territoriale di Pesaro**, con nota rif.prot. 81330/11 del 25/11/2011, recante timbro di posta in arrivo del 05/12/2011, acquisita agli atti con prot. 89931 del 07/12/2011, ha espresso il seguente parere:

*“... omissis ... questo Dipartimento, per quanto di competenza, non ravvisa effetti significativi sull'ambiente dovuti all'applicazione del piano o del programma oggetto d'esame; pertanto si ritiene che la proposta di variante debba essere **esclusa dalla procedura di VAS.**”*

2. **A.A.T.O. n.1 - Marche Nord**, con nota prot. 1984 del 06/12/2011, pervenuto tramite PEC ed acquisita agli atti con prot. 90001 del 07/12/2011, ha espresso il seguente parere:

“... omissis ..

Con riferimento al rapporto preliminare della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS in oggetto, trasmesso con nota della Provincia di Pesaro e Urbino prot. n. 81330 del 03.11.11;

la scrivente Autorità, analizzate le specifiche tecniche di competenza, esprime le seguenti osservazioni in merito alla fattibilità della variante progettata.

PREMESSA

Le infrastrutture del Servizio Idrico Integrato (di seguito: S.I.I.) sono soggette alle disposizioni dell'art. 157 del D.Lgs. 152/2006 “Codice ambiente”, che testualmente recita: “gli enti locali hanno facoltà di realizzare le opere necessarie per provvedere all'adeguamento del servizio idrico in relazione ai piani urbanistici ed a concessioni per nuovi edifici in zone già urbanizzate, previo parere di compatibilità con il Piano d'Ambito reso dall'Autorità d'ambito e a seguito di convenzione con il soggetto gestore del servizio medesimo, al quale le opere, una volta realizzate, sono affidate in concessione”.

La presente Autorità ha già comunicato ai propri Enti consorziati la necessità di applicare le disposizioni della suddetta normativa (ns. nota prot. n. 576 del 20.04.11).

Determinazione n. 49 del 13/01/2012

Tutto ciò premesso, la Scrivente dovrà esprimere il parere di compatibilità della variante in oggetto con il Piano d'Ambito prima dell'adozione del Piano Attuativo in Consiglio Comunale.

SERVIZIO ACQUEDOTTO

L'ipotesi funzionale delle reti idriche all'interno ed all'esterno della lottizzazione dovrà ricevere il parere definitivo del gestore del S.I.I., il quale valuterà anche la sostenibilità degli interventi in relazione agli aumenti del fabbisogno, per definire se siano compatibili con la quantità di risorsa idrica disponibile e con le infrastrutture in essere o in progetto. Il suddetto parere dovrà attestare il rispetto delle disposizioni del Piano d'Ambito e dei livelli minimi dei servizi del D.P.C.M. 04.03.96 e inoltre, dovrà essere trasmesso all'AATO ed al Comune prima dell'adozione del Piano Attuativo della variante in Consiglio Comunale.

Gli interventi del servizio acquedotto necessari (potenziamenti, estendimenti ecc.) dovranno essere realizzati con oneri a carico dei lottizzanti e/o dell'Amministrazione Comunale. Le suddette opere ricadenti su suolo pubblico diverranno di proprietà comunale e, dopo il collaudo, saranno prese in carico dal gestore del S.I.I. per la gestione del servizio acquedotto, secondo termini di legge e in base a quanto previsto dalla Convenzione sottoscritta tra la presente Autorità e il gestore in data 24.03.11.

Le opere acquedottistiche da realizzare sono costituite da sottoservizi interrati.

SERVIZI FOGNATURA E DEPURAZIONE

Gli apporti di acque reflue nere dovranno essere convogliati al depuratore comunale "Borgheria".

L'ipotesi funzionale dei sistemi di fognatura, distinti per acque meteoriche e per acque nere al servizio della lottizzazione, dovrà ricevere il parere definitivo del gestore del S.I.I.. In specifico il gestore valuterà anche la sostenibilità degli interventi, sia in relazione allo smaltimento dei reflui, per definire se siano compatibili con le infrastrutture in essere o in progetto, sia in base alla portata di magra dei ricettori finali, come pure in condizioni di piena, permettendo il livello di diluizione, la qualità delle acque ed il corretto smaltimento delle stesse. Il suddetto parere dovrà attestare il rispetto delle disposizioni del Piano d'Ambito e dei livelli minimi dei servizi del D.P.C.M. 04.03.96 e dovrà essere trasmesso all'AATO ed al Comune prima dell'adozione del Piano Attuativo della variante in Consiglio Comunale.

Gli interventi dei sistemi di fognatura necessari (potenziamenti, estendimenti ecc.) dovranno essere realizzati con oneri a carico dei lottizzanti e/o dell'Amministrazione Comunale. Le opere ricadenti su suolo pubblico diverranno di proprietà comunale. I sistemi di

Determinazione n. 49 del 13/01/2012

collettamento delle acque nere, dopo il collaudo, saranno presi in carico dal gestore del S.I.I. per la gestione del servizio fognatura, secondo termini di legge e in base a quanto previsto dalla Convenzione sottoscritta tra la presente Autorità e il gestore in data 24.03.11.

Le opere fognarie da realizzare sono costituite da sottoservizi interrati.

Si invita la vs. Amministrazione ad attuare le disposizioni contenute nella ns. nota prot. n. 281 del 01.03.11 e nella nota della Regione Marche prot. n. 99592 del 22.02.11, in merito al rilascio delle autorizzazioni allo scarico in pubblica fognatura.

AREE DI SALVAGUARDIA CAMPO POZZI “SANTA MARIA FABBRECCE”

Le opere del campo pozzi “Santa Maria Fabbrecce” sono comprese nella Ricognizione delle Infrastrutture del Piano d’Ambito; tali opere sono di proprietà degli Enti Locali e sono gestite dall’azienda Marche Multiservizi per la durata della salvaguardia ventennale, in esecuzione della deliberazione dell’Assemblea AATO n. 15/07.

Le nuove normative sulle aree di salvaguardia hanno lo scopo di determinare l’estensione della tutela, i vincoli d’uso e i controlli delle attività al fine di garantire nel tempo la possibilità dell’approvvigionamento idrico in termini di buona qualità delle acque e conservazione delle riserve idriche sotterranee.

La garanzia di captare acque potabili garantendo i suddetti requisiti dovrà essere sviluppata attraverso tre procedure principali:

1) La delimitazione delle aree di salvaguardia del campo pozzi mediante metodo geometrico.

Per i pozzi sono stabilite aree di salvaguardia suddivise in zone di tutela assoluta e zone di rispetto.

Le zone di tutela assoluta dovranno avere un'estensione di almeno 10 ml. di raggio dai punti di captazione; dovranno essere recintate ed adibite esclusivamente ad opere di captazione, ed inoltre dovranno essere provviste di canalizzazioni per le acque meteoriche.

Per le zone di rispetto si ritiene che debbano essere mantenute le estensioni di 200 ml. di raggio dai punti di captazione, così come previsto dal P.R.G. del Comune di Pesaro.

2) La stesura di norme e vincoli da rispettare all'interno delle aree tale da rendere possibile la gestione del campo pozzi in condizioni di sicurezza (individuazione dei centri di pericolo).

Determinazione n. 49 del 13/01/2012

Nelle zone di rispetto, oltre ai divieti dell'art. 94 del D.Lgs 152/06 e del Piano di Tutela delle Acque 2010, sono vietati in maniera imprescindibile l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:

- a. dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati; eliminazione di questi sistemi se attualmente presenti;*
- b. accumulo e spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;*
- c. dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade;*
- d. apertura di pozzi per uso domestico/irriguo o idropotabile;*
- e. gestione di rifiuti;*
- f. stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;*
- g. centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;*
- h. pozzi perdenti;*
- i. pascolo e stabulazione di bestiame.*

Tali divieti devono essere specificati nel P.R.G., così come già comunicato con ns. nota prot. n. 919 del 02.09.10.

3) La predisposizione di una rete di controllo della qualità delle acque sotterranee e l'organizzazione della tipologia e frequenza delle analisi da effettuare, mediante la collaborazione combinata di AATO, Gestore S.I.I. e degli Enti delegati ai controlli ambientali (ARPAM) e sanitari (ASUR).

PRESCRIZIONI TECNICHE

La Scrivente comunica che sono obbligatorie le seguenti prescrizioni:

- a. posa in opera a regola d'arte dei manufatti delle reti fognarie nere e bianche, curando la tenuta idraulica delle giunzioni tubo-tubo e tubo-pozzetto e prestando massima attenzione nella impermeabilizzazione dei pozzetti;*
- b. nel caso si prevedano fondazioni profonde, dovrà essere evitato l'inquinamento delle acque di falda dovuto all'interferenza con tali opere ("intorbidimento" delle acque ad uso idropotabile), sia durante l'esecuzione dei lavori, sia durante la vita utile delle opere stesse.*

Inoltre, in corrispondenza delle aree di salvaguardia, è obbligatorio quanto segue:

- a. utilizzo del doppio tubo per le reti fognarie nere, prestando massima attenzione nella impermeabilizzazione dei rispettivi pozzetti prefabbricati a tenuta stagna; risulta ideale l'utilizzo del sistema integrato doppio tubo e pozzetti (come*

Determinazione n. 49 del 13/01/2012

- presenti in commercio) che garantiscono la completa impermeabilità e tenuta idraulica;*
- b. posa in opera a regola d'arte dei manufatti delle reti fognarie bianche, curando la tenuta idraulica delle giunzioni tubo-tubo e tubo-pozzetto e prestando massima attenzione nella impermeabilizzazione dei pozzetti; si garantisce in questo modo la corretta laminazione e smaltimento in fognatura delle acque di prima pioggia;*
 - c. obbligo di impermeabilizzazione delle zone dove è prevista la percorrenza e la sosta di mezzi motorizzati; le scelte progettuali dovranno ridurre il più possibile le superfici di tali aree, in modo da limitare l'impatto delle acque piovane derivanti dalle impermeabilizzazioni dei suoli.*

Si ritiene che la variante non debba essere assoggettata a VAS, in quanto non sono stati evidenziati effetti negativi in merito al S.I.I..

La Scrivente dovrà essere convocata dalle Autorità competenti al fine di verificare il rispetto di tutte le prescrizioni fornite.

Si comunica che eventuali interventi, verifiche e/o indagini inerenti al S.I.I., che si rendessero necessari nella procedura della variante, non saranno a carico dei costi del Piano d'Ambito”.

- 3. Marche Multiservizi S.p.a.**, con nota rif.prot. 21110 del 14/12/2011, recante timbro di posta in arrivo del 20/12/2011, acquisita agli atti con prot. 94025 del 28/12/2011, ha espresso il seguente parere:

*“... **omissis** ..per quanto di competenza, la zona risulta urbanizzata fatta eccezione per la rete di fognatura nera confinata in prossimità di via Mondini.*

Poiché la variante in oggetto determina incremento di carico inquinante, dovrà essere prevista la realizzazione di un tratto di fognatura nera per il collegamento alla rete nera con recapito al depuratore di Borghesia.

In ordine alla salvaguardia dei pozzi ad uso acquedottistico, si richiama il disposto dell'art. 94 del D.Lgs. 152/06 e del P.T.A. Regionale”.

- 4. Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 4.1 - P.O. Compatibilità delle previsioni urbanistiche con le condizioni geomorfologiche del territorio**, con nota prot. 113 del 02/01/2012, ha espresso il seguente parere:

*“... **omissis** .. si rappresenta quanto segue.*

Determinazione n. 49 del 13/01/2012

Premesso

- *che in base agli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di Valutazione Ambientale Strategica, questa Posizione Organizzativa è stata individuata da parte dell'Autorità Competente, in collaborazione con l'Autorità Procedente, fra i Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA) da coinvolgere in fase di consultazione preliminare, al fine di rendere compatibile l'attuazione della presente variante con gli obiettivi di tutela e sostenibilità ambientale di rispettiva competenza;*
- *che gli aspetti ambientali riconducibili alla competenza della scrivente P.O. sono: suolo, sottosuolo, acqua (superficiale e sotterranea), reticolo idrografico superficiale e ambiente ripariale.*

Valutato il contenuto del Rapporto Preliminare per la verifica di assoggettabilità a Vas, redatto ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., a cura dell'Arch. Nardo Goffi quale Responsabile del Servizio Pianificazione Urbanistica del Comune di Pesaro.

Preso atto

- *Che la proposta di variante parziale, come indicato nel Rapporto Preliminare, riguarda la modifica di destinazione d'uso di un fabbricato ubicato in via S.Maria delle Fabbrecce n.5 e consiste in sostanza nella eliminazione della destinazione d'uso prevista a "servizi sociali e ricreativi"(Sr) sull'immobile in oggetto, mantenendo le destinazioni previste nel sub-sistema R1, ai sensi di quanto disposto all'art. 4.2.1.4 delle N.T.A. del vigente P.R.G.*
- *Che la modifica si configura quale modifica sostanziale, in quanto variano le destinazioni d'uso principali (che comportano modifiche al carico urbanistico-dotazione di servizi ed attrezzature di proprietà pubblica e privata), rispetto a quelle indicate negli elaborati di PRG vigente.*
- *Che in relazione a quanto sopra la variante può essere adottata ai sensi dell'art.26 della L.R. n.34/92 e ss.mm.ii.*

Considerato che la variante riguarda un unico edificio, inserito all'interno di un ambito urbanizzato.

E' parere di questa P.O. che per gli aspetti di competenza la proposta variante parziale al PRG non presenti elementi di strategicità e non possa avere impatti significativi sull'ambiente, tali da richiedere l'assoggettabilità a VAS.

Si fa tuttavia presente che nell'ambito della successiva istruttoria finalizzata all'espressione del parere di compatibilità, ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. n. 380/01, a cui la variante andrà sottoposta, potranno essere individuate adeguate prescrizioni o limitazioni per l'attuazione della

Determinazione n. 49 del 13/01/2012

previsione urbanistica proposta, volte a contenere possibili effetti indotti sulle matrici ambientali interessate e/o ad individuare misure di mitigazione delle eventuali criticità riscontrate”.

I pareri sopra riportati sono conservati agli atti e depositati presso il Servizio 4.1 – Urbanistica – Pianificazione Territoriale – V.I.A. – V.A.S.- Aree protette della Provincia di Pesaro e Urbino.

3. DESCRIZIONE TECNICA DEGLI INTERVENTI

La proposta di variante in esame riguarda un fabbricato sito nel Comune di Pesaro ed ubicato in via S.Maria delle Fabbrecce n.5 a confine del tratto finale della strada Adriatica. L’edificio in questione è identificato dal vigente strumento urbanistico generale nella zona omogenea A, sub-sistema R1 - centri antichi - con tipologia di intervento “Rv” – ristrutturazione vincolata e con destinazione d’uso specifica “Sr” – *servizi sociali e ricreativi* (centri sociali, centri culturali, ricreativi e sportivi, centri polivalenti, mense, sedi d’associazioni). Tale destinazione urbanistica rientra nell’ambito dei “*servizi ed attrezzature di proprietà pubblica e privata*” di cui all’art. 2.2.2.1 delle NTA del P.R.G. vigente.

L’edificio in oggetto rientra in un complesso edilizio più ampio che presenta caratteristiche tipologiche omogenee e costituisce un allineamento su Via Santa Maria delle Fabbrecce.

La classificazione del manufatto in zona omogenea A, sub-sistema R1, ai sensi del P.R.G. vigente, è motivata dal fatto che l’intervento ricade in un contesto urbano consolidato che deriva da una stratificazione nel tempo di processi di costruzione, modificazione e trasformazione della zona di Santa Maria delle Fabbrecce, caratterizzato da un tessuto denso e compatto, in cui gli edifici sono in rapporto diretto con la strada e gli spazi aperti privati o collettivi sono racchiusi all’interno dell’isolato.

La proposta di variante consiste in sostanza nella eliminazione della destinazione d’uso prevista a “servizi sociali e ricreativi”(Sr) sull’immobile in oggetto, mantenendo le destinazioni previste nel sub-sistema R1, a prevalenza residenziale, ai sensi di quanto disposto all’art. 4.2.1.4 delle N.T.A. del vigente P.R.G.

La nuova classificazione urbanistica risulta essere “A rv R1”.

L’area relativa all’intervento in oggetto è caratterizzata dalla presenza dei seguenti vincoli:

“BVI02” – Vulnerabilità idrogeologica media;

“BVG03” – Amplificazione sismica media;

“BVG02” – Aree di salvaguardia dei pozzi pubblici ad uso acquedottistico - fascia di rispetto.

Determinazione n. 49 del 13/01/2012

La proposta medesima si configura quale variante sostanziale, in quanto variano le destinazioni d'uso principali (che comportano modifiche al carico urbanistico – dotazione di servizi ed attrezzature di proprietà pubblica e privata), rispetto a quelle indicate negli elaborati del PRG vigente. Pertanto la variante può essere adottata ai sensi dell'art. 26 della Legge Regionale n.34/92 e s.m.i..

4. VALUTAZIONE DI SIGNIFICATIVITA' DEGLI IMPATTI AMBIENTALI

Valutato il contenuto del rapporto preliminare presentato per la verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.; considerato che la proposta di variante in esame ha tenuto conto di opportuni criteri per uno sviluppo sostenibile; considerata l'entità della variante in esame che comporta la sola eliminazione della destinazione di uso specifica a “servizi sociali e ricreativi”(Sr) sull'immobile in oggetto; mantenendo è possibile ritenere che non vi siano effetti significativi derivanti dall'attuazione degli interventi previsti con la variante in esame tali da determinare l'assoggettamento della stessa a VAS.

Tuttavia si ritiene opportuno sottolineare che l'area in esame risulta inserito in un contesto ambientale caratterizzato da intensi flussi di traffico che potrebbero incidere negativamente sull'uso residenziale dell'immobile.

Per quanto sopra esposto questo ufficio ritiene di poter **proporre l'esclusione della variante dalla procedura di VAS di cui agli artt. dal 13 al 18 del D.Lgs. 152/06 s.m.i.**

5. CONCLUSIONI

Alla luce di quanto esposto nei precedenti paragrafi questo ufficio **propone l'esclusione della variante dalla procedura di VAS, di cui agli artt. dal 13 al 18 del D.Lgs. 152/06 s.m.i..**

Relativamente ai pareri espressi dagli SCA, riportati nel precedente paragrafo 2), il Comune dovrà conformarsi ad esso con riferimento ai contenuti prescrittivi ed alle raccomandazioni, nonché alle eventuali precisazioni e specificazioni.

Si specifica che qualora in sede di adozione definitiva della variante in oggetto venissero introdotte modifiche conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni alle previsioni urbanistiche, il Servizio scrivente, in qualità di autorità competente, nell'ambito dell'espressione del parere di cui all'art. 26 della L.R. 34/92 e s.m.i., si riserva di valutare la conformità delle variazioni apportate rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità.”

Determinazione n. 49 del 13/01/2012

Visto l'art. 19 della L.R. n. 06/07;

Visto l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. del 18/08/2000 n. 267;

Visto l'art. 6 della legge n. 241/90;

D E T E R M I N A

- I. Di escludere, in base all'art. 12 co.4 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., la variante parziale al vigente P.R.G. del Comune di PESARO indicata in oggetto, relativa alla modifica di destinazione d'uso di un fabbricato situato in località S. Maria delle Fabbrecce, dalla procedura di VAS prevista agli artt. da 13 a 18 del citato Decreto.
- II. Di stabilire le condizioni ed indicazioni seguenti:
 - a. Relativamente ai pareri espressi dagli SCA, riportati nel precedente paragrafo 2) del parere rif. prot. 80728\11 del 13/01/2012, il Comune dovrà conformarsi ad essi con riferimento ai contenuti prescrittivi ed alle raccomandazioni, nonché alle eventuali precisazioni e specificazioni.
 - b. Qualora in sede di adozione definitiva della variante in oggetto venissero introdotte modifiche conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni alle previsioni urbanistiche, il Servizio scrivente, in qualità di autorità competente, nell'ambito dell'espressione del parere di cui all'art. 26 della L.R. 34/92 e s.m.i., si riserva di valutare la conformità delle variazioni apportate rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità.
- III. Di trasmettere la presente determinazione al Comune di PESARO, che dovrà pubblicarla sul proprio sito web istituzionale per almeno 30 giorni, in base a quanto previsto all'art. 12 co. 5 del D.lgs 152/06 s.m.i. e dalla D.G.R. n.1813/2010.
- IV. Di trasmettere la presente determinazione, in formato digitale, a tutti i soggetti competenti in materia ambientale (SCA) coinvolti nella procedura di verifica in oggetto, qui di seguito elencati:
 1. Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 4.1 - P.O. Compatibilità delle previsioni urbanistiche con le condizioni geomorfologiche del territorio;
 2. A.S.U.R. n. 1 – Zona Territoriale di Pesaro;
 3. A.A.T.O. N°1 - Marche Nord;
 4. Marche Multiservizi S.p.a..

Determinazione n. 49 del 13/01/2012

- V. Di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione sul sito web del Servizio Urbanistica di questa Amministrazione.
- VI. Di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalle vigenti norme e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi.
- VII. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa.
- VIII. Di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5, 1° comma, della legge 241/90 è l'Arch. Marzia Di Fazio e che la documentazione concernente la presente fattispecie può essere visionata presso lo scrivente Servizio.
- IX. Di rappresentare ai sensi dell'articolo 3 comma 4 della legge 241/90 che la presente determinazione può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato.

MDF/MP/mag
1421VAS\11VAS\11PD10204.doc

Dirigente Servizio 4.1
F.to ARCH. BARTOLI MAURIZIO

La presente copia, composta di n..... pagine, è conforme all'originale conservato in atti e consta altresì di n..... allegati per un totale di n..... pagine.

Pesaro,
